

SET INFORMATIVO AUTO

MOTO BASE

Contratto Base di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto

Ed. 30_04_2021

Il presente SET Informativo, composto da:

- a) Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- b) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo R.C. AUTO)
- c) Condizioni di Assicurazione (comprehensive del Glossario)

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL “SET INFORMATIVO”





Polizza R.C. AUTO Motoveicoli

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Impresa: Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana con sede legale in Italia, Viale delle Mura Portuensi 33 – 00153 Roma. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n. 2602 del 28/03/2008 ed è iscritta alla Sez. I – Albo Imprese IVASS n° 1.00040

Prodotto: AdiR “Contratto Base Moto Base”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all'interno del Set Informativo.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Motoveicoli per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus. La formula tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione

Che cosa è assicurato?



- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private;
- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde;

L'Impresa risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona e di 1.220.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Non sono previste coperture opzionali acquistabili singolarmente.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro per i danni a persona e a cose;
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ I parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurazione non è operante:

- ! per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione del Veicolo in Aree Aeroportuali civili e militari;
- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ! nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ! nel caso di motoveicolo guidata da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanza stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186-187 del Codice della Strada;

! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

! nel caso di partecipazione del motoveicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati nei predetti casi ed in quelli in cui sia applicabile l'art. 144 (Azione diretta del danneggiato) del Codice delle Assicurazioni in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre in:

- ✓ Italia;
- ✓ Città del Vaticano;
- ✓ Repubblica di San Marino;
- ✓ Stati aderenti all'Unione Europea:
- ✓ Islanda;
- ✓ Liechtenstein;
- ✓ Norvegia;
- ✓ Principato di Monaco;
- ✓ Svizzera;
- ✓ Andorra;
- ✓ Serbia;

L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che puoi richiedere insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- in corso di contratto hai il dovere di comunicare immediatamente all'Impresa ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni mutamento che possa comportare un aggravamento del rischio. Hai inoltre il dovere di:
- comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi;
- Dare immediata comunicazione all'Impresa in caso di: a) vendita del motoveicolo o consegna in conto vendita attestata dal concessionario per presa in carico; b) demolizione o esportazione definitiva del veicolo; c) furto o rapina del veicolo;
- Denunciare il sinistro entro 3 giorni dall'accaduto o da quando se n'è avuto conoscenza;



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o postale, bancomat o carta di credito, mediante transazione protetta online, denaro contante nei limiti previsti dalla legge, buono Ipa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. I contratti di durata inferiore all'anno – fino ad un periodo massimo di 6 mesi – scadono alle ore 24 del giorno stabilito. Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi di: - furto del veicolo; - contratti di durata inferiore all'anno. Nei casi di sospensione temporanea e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche od in aree aperte al pubblico. Decorsi 18 mesi dalla sospensione – senza che il Contraente abbia fatto alcuna richiesta – il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza. Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio Rca già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.



Assicurazione *Responsabilità Civile Auto*

Motoveicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: **Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana**

Prodotto: AdiR “Contratto Base RCA”

Data realizzazione: **30/04/2021**

Ultima edizione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Le Assicurazioni di Roma-Mutua Assicuratrice Romana – marchio commerciale: AdiR

Sede Legale: Viale delle Mura Portuensi 33 – 00153 Roma (ITALIA)

Recapito telefonico: 06-58781

Sito Internet: www.adir.it

E-mail: info@adir.it

PEC: adir@pec.it

Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 26/11/1984 pubblicato sulla G.U. n. 357 del 31/12/1984 sup ord. N. 79 e Provv. ISVAP (ora IVASS) n. 2602 del 28/03/2008 su Bollettino ISVAP, anno III° n. 3 (Sez. I – Albo Imprese IVASS n° 1.00040)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio **2019** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il Patrimonio netto di Le Assicurazioni di Roma è pari a 111,8 milioni di euro, di cui 16 milioni di euro di fondo di garanzia statutario e 95,8 milioni di euro di riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e l'ammontare dell'SCR, è pari al 249%.

Il requisito patrimoniale minimo è pari ad € 17.798.329,00

I fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari ad € 145.613.401,00

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa www.adir.it nella sezione “Società Trasparente” > “Bilanci”.

Al contratto si applica la Legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Massimali

Ti teniamo indenne fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cd. massimale) per i danni che il tuo veicolo può provocare a terzi.

L'importo massimale minimo previsto per legge è pari a:

- **Euro 6.070.000,00** per i danni alla persona
- **Euro 1.220.000,00** per i danni a cose.

	Puoi concordare con l'Impresa massimali più elevati, rispetto ai minimi di legge, accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie Estese	Non sono previste ulteriori garanzie estese offerte gratuitamente
Tipo di guida	La garanzia r.c. auto è prestata con la formula Guida Libera che ti consente di far guidare il motoveicolo assicurato da qualunque conducente purché in possesso di regolare patente di guida.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
	Al momento non sono presenti opzioni con sconto sul premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
	Al momento non sono presenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Non sono previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria

 Che cosa non è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Obbligo di Denuncia di sinistro:</p> <p>In caso di sinistro, devi darne comunicazione all'Ufficio Sinistri di Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'incidente o da quando ne vieni a conoscenza, tramite comunicazione scritta da inviare a Le Assicurazioni di Roma- Mutua Assicuratrice Romana, Ufficio Sinistri, V.le Delle Mura Portuensi 33 - 00153 Roma.</p> <p>Il conducente deve, se possibile, utilizzare, compilandolo e sottoscrivendolo, il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento e danni riscontrati, targhe dei veicoli coinvolti ed estremi delle coperture assicurative; generalità (compreso il codice fiscale) dei conducenti/proprietari, dei danneggiati, dei testimoni e di tutte le eventuali altre persone coinvolte; le autorità intervenute. Ciò anche nel caso in cui il conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro.</p> <p>Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e</p>

su come comportarsi al momento del sinistro.

Procedura di risarcimento diretto del danno (convenzione Card)

La richiesta del risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, se concorrono le seguenti condizioni:

- il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli
- i conducenti dei veicoli coinvolti non devono avere riportato lesioni superiori al 9% di invalidità permanente
- il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano e devono essere assicurati con imprese che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice delle assicurazioni;
- qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006 .

Per avvalerti del Risarcimento diretto devi presentare richiesta risarcitoria a Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana tramite raccomandata a/r, mettendo in conoscenza anche l'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito [internet](#) nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni.

Procedura di risarcimento

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto (Convenzione Card), devi inoltrare, via raccomandata a/r, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente al proprietario del veicolo responsabile e alla sua impresa di assicurazione utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito nella Sezione Sinistri.

Incidenti stradali con controparti estere

Si può chiedere il risarcimento dei danni subiti rivolgendosi all'Impresa di assicurazione estera del responsabile del sinistro o preferibilmente al suo rappresentante in Italia. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP - Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni puoi collegarti al sito internet <http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centro-di-informazione-italiano>, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.

In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, devi rivolgere la richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. www.consap.it, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.

Sono risarciti dal fondo vittime della strada istituito presso CONSAP www.consap.it, nei limiti del massimale minimo di legge, i danni a persone e cose causati da: veicoli non assicurati; veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario; veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo; veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti: i danni alla persona; i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona. La richiesta di risarcimento deve essere inviata all'Impresa designata dall'Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a ConSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, **tel. 06.857961, www.consap.it**.

Assistenza diretta/in Convenzione: non vi sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.

Rimborso del sinistro per evitare il Malus

In caso di sinistro con colpa, per evitare maggiorazioni di premio o fruire di riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive del Bonus Malus rimborsando la Compagnia di assicurazione gli importi che ha liquidato per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza del contratto.

Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro puoi contattare il Servizio Sinistri Le Assicurazioni di Roma che: ti comunicherà direttamente l'importo del rimborso e le modalità per

	<p>effettuare il pagamento direttamente a Le Assicurazioni di roma, in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria invierà richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A., in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà a inviarti via posta al tuo recapito, una lettera indicante l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A.</p> <p>La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente da te ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono: 06/85796444; Fax: 06.85796546/547; sito internet: consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it</p> <p>Nel caso di scatto del malus dovuto a segnalazione da parte di altra compagnia di assicurazione tramite la così detta procedura di Riciclo dei sinistri tardivi, il contraente può evitare le maggiorazioni contattando direttamente l'altra compagnia.</p> <p>Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della CONSAP all'indirizzo www.consap.it</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre imprese che si occupano della trattazione di sinistri.</p> <p>Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).</p>
Obblighi dell'Impresa	<p>L'Impresa è tenuta, secondo quanto previsto dagli articoli 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno ovvero di comunicare i motivi del suo diniego nei termini qui di seguito indicati:</p> <p>per i sinistri con soli danni a cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al "modulo Blu", conosciuto anche come "modulo CAI" (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; - entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il "modulo Blu o CAI" è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente; In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato <p>per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.</p> <p>I termini per il pagamento da parte di Le Assicurazioni di Roma sono quindici giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Puoi effettuare il pagamento del premio, comprensivo di imposta e del contributo sanitario nazionale attraverso le modalità descritte nel DIP Danni
Rimborso	Nei casi di risoluzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente ha diritto al rimborso del premio per il periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte ed al contributo al SSN.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile). Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).
Sospensione	Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi di: - furto del veicolo; - contratti di durata inferiore all'anno. Nei casi di sospensione temporanea e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche od in aree aperte al pubblico. Decorso 18 mesi dalla sospensione – senza che il Contraente abbia fatto alcuna richiesta – il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, non è quindi necessario dare disdetta. L'assicurazione relativa a tutte le coperture inserite in polizza cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza. Le coperture assicurative restano comunque attive per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Ripensamento dopo la stipulazione	Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri. L'Impresa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale. La comunicazione di ripensamento deve essere inviata entro il suddetto termine di 14 giorni, tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure tramite raccomandata, insieme ai documenti di assicurazione o alla carta verde qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo.
Risoluzione	Hai diritto di risolvere il contratto, ottenendo il rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale, in caso di: - trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, - ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della Strada) - cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita, e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto R.C. auto è rivolto ai proprietari di motoveicoli per cui l'assicurazione r.c auto si intende obbligatoria.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:

Questa polizza non prevede alcun costo di intermediazione in quanto "Le Assicurazioni di Roma" non si avvale di intermediari ma distribuisce il prodotto direttamente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Potrai presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all'ufficio reclami di LE ASSICURAZIONI DI ROMA-MUTUA ASSICURATRICE ROMANA. con le seguenti modalità</p> <p>1) tramite e-mail all'indirizzo reclami@adir.it;</p> <p>2) tramite posta all'indirizzo: Le Assicurazioni di Roma- Mutua Assicuratrice Romana - Ufficio Reclami – Viale Delle Mura Portuensi 33 – 00153 Roma;</p> <p>3) tramite fax al numero 065878335.</p> <p>Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro.</p> <p>L'Impresa ha un termine massimo di 45 giorni dalla ricezione del reclamo per fornire il relativo riscontro.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it .</p> <p>Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali :	
Mediazione	<p>Puoi attivare la procedura interpellando un Organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Puoi attivare la procedura, tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo, rivolgendo all'Impresa un invito a partecipare tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.</p> <p>La Negoziazione assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00 (salvo che in questo ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette a mediazione obbligatoria)</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione Paritetica gratuita per l'assicurato: puoi accedere alla procedura rivolgendoti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it) utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'Ania ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.</p> <p>Procedura FIN-NET: per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente http://www.ec.europa.eu/fin-net chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**CONTRATTO BASE R.C. AUTO
IN CONFORMITA' ALL'ART. 2, COMMA 1, DECRETO 11 MARZO 2020, N. 54 - ALLEGATO A)**

**Sezione I
DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

per "**Codice**": Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;

per "**Codice della Strada**": il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

per "**r.c. auto**": assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

per "**Impresa**": l'impresa assicurativa Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto;

per "**Contratto Base**": il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa;

per "**Contraente**": colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa;

per "**Assicurato**": il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile e' coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

per "**Terzi danneggiati**": i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice;

per "**Carta Verde**": il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'Impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r. c. auto prestata con il contratto;

per "**Veicolo**": il veicolo indicato in polizza;

per "**Aree equiparate alle strade di uso pubblico**": le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali, quali, a titolo di esempio, le



stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;

per **“Aree private”**: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;

per **“Bonus Malus”**: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base r. c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione);

per **“Periodo di osservazione”**: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r. c. auto e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di 12 mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;

per **“Classe di merito CU”**: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i “criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale” previsti dal Regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell’eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;

per **“Massimali minimi obbligatori di legge”**: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. c. auto stabiliti dall’art.128 del Codice.

per **“Aggravamento del rischio”**: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall’articolo 1898 del codice civile;

per **“Regolamento”**: il decreto 11 marzo 2020 n. 54 del Ministero dello sviluppo economico recante la definizione di contratto base r. c. auto ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Sezione II CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R. C. A.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO BASE R. C. A.

L’Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi dell’articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L’Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo



a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ARTICOLO 2 – ESCLUSIONI E RIVALSE

L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari, che l'impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice. Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ARTICOLO 4 – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale



del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 Codice Civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ARTICOLO 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, della Croazia del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r. c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

ARTICOLO 6 – DECORRENZA E DURATA

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile).

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

ARTICOLO 7 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'Impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti



previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 8 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della Strada) e di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita, e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

- a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'Impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;
- b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito.
- c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'Impresa, la quale prenderà atto della cessione rilasciando all'acquirente i documenti previsti dalla normativa vigente; ai sensi dell'articolo 1918 Codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

ARTICOLO 9 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia al Contraente o, se persona diversa dal Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, l'attestazione dello stato del rischio per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di:

- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della Strada);
- efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, Codice Civile);



l'Impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione. All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

ARTICOLO 10 – DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 Codice Civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 Codice Civile).

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

ARTICOLO 11 – GESTIONE DELLE VERTENZE

L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

ARTICOLO 12 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

ARTICOLO 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 14 – BONUS MALUS / SCONTO SUL PREMIO IN ASSENZA DI SINISTRO

La seguente clausola disciplina la specifica formula tariffaria «Bonus Malus» o la tariffa assimilata «Sconto sul premio in assenza di sinistro», liberamente predisposta dall'impresa per determinare il prezzo del Contratto Base.



L'impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e presso i «punti vendita» la Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU di cui al regolamento IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni.

14.1 Struttura del periodo di osservazione

Per periodo di osservazione si intende il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo, per la loro annotazione sull' attestato di rischio e l' evoluzione della classe di merito.

Per applicare le regole evolutive della formula tariffaria Bonus-Malus vanno considerati questi periodi di effettiva copertura:

- **prima annualità:** il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **annualità successive:** il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

TABELLA COEFFICIENTI DI PREMIO

Classe di merito	Coefficienti per la determinazione del premio	Classe di merito	Coefficienti per la determinazione del premio
1D	0,41	08	0,82
1C	0,43	09	0,88
1B	0,45	10	0,94
1A	0,48	11	1,00
01	0,51	12	1,07
02	0,55	13	1,15
03	0,59	14	1,22
04	0,63	15	1,40
05	0,67	16	1,65
06	0,72	17	1,95
07	0,77	18	2,44

14.2 Assunzione di nuovi contratti

I nuovi contratti assunti con formula tariffaria Bonus/Malus sono assegnati alle classi di merito secondo la seguente tabella:

A 3 - Assunzione di nuovi contratti - assegnazione classe di merito Bonus/Malus

Caso	Descrizione	Classe di Merito CU	Classe di Merito Impresa	Documenti necessari
A	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta	14	14	libretto/certificato di circolazione; documento di identità del contraente
B	Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA	14	14	libretto/certificato di circolazione; passaggio di proprietà o atto comprovante passaggio in corso; documento di identità del contraente
C	Veicolo ritrovato dopo furto totale, già assicurato con AdiR, la cui attestazione di rischio sia già stata utilizzata	Classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio rilasciato	Classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio	libretto/certificato di circolazione; denuncia di furto e ritrovamento; attestato di rischio valido; documento di identità del contraente
D	Veicolo che sostituisce altro veicolo rubato, venduto o demolito.	Classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio rilasciato per il veicolo alienato o rubato	vedi tabella di corrispondenza o, se già assicurato AdiR classe di merito riportata sull'attestato di rischio	libretto/certificato di circolazione; copia di denuncia furto rilasciata dall'autorità preposta o documenti comprovanti l'alienazione; contratto di assicurazione in vigore al momento del furto, vendita o demolizione; se il precedente contratto è scaduto da oltre 12 mesi dichiarazione del contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza (art. 1892, 1893 del C.C.); documento di identità del contraente.
E	Veicolo già assicurato proveniente da altra Impresa	Classe di merito risultante dall'attestato di rischio	vedi tabelle di corrispondenza	libretto/certificato di circolazione; attestato di rischio valido; se il precedente contratto è scaduto da più di 12 mesi dichiarazione del contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza (art. 1892 e 1893 c.c.); documento di identità del contraente.
F	Veicolo già assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito risultante dal contratto temporaneo	vedi tabelle di corrispondenza	libretto/certificato di circolazione; contratto temporaneo precedente; documento di identità del contraente.
G	Veicolo già assicurato con altra Impresa cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe di merito risultante dai documenti presentati	vedi tabelle di corrispondenza	libretto/certificato di circolazione; dichiarazione del contraente circa gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati sull'attestato (art. 1892 e 1893 c.c.); fotocopia della raccomandata di richiesta dell'attestato di rischio inoltrata alla precedente Impresa o al Commissario Liquidatore; documento di identità del contraente.
H	Veicolo già assicurato all'estero	14 o classe calcolata in base alle dichiarazioni della Impresa estera	14 o vedi tabelle di corrispondenza	libretto/certificato di circolazione; dichiarazione rilasciata da altra Impresa; documento di identità del contraente.



Tabella di corrispondenza (casi D-E-F-G-H)

CU	01 (proveniente da 01)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
AdiR	1A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

CU	01 (proveniente da 01)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
AdiR	1A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

TABELLA A: conversione da classe CU non Adir a Classe interna Adir

Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione ADIR
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

TABELLA B: conversione da classe CU a Classe interna Adir nel caso di applicazione Decreto "Bersani"

Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione ADIR
1	4
2	5
3	6
4	7



5	8
6	9
7	10
8	11
9	12
10	13
11	14
12	15
13	16
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

14.3 Rinnovi: tabella delle regole evolutive

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto é assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella sotto riportata, a seconda che l'Impresa il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale nel caso di più sinistri con responsabilità paritaria che raggiungano, nell'arco dei 5 anni riportati sull'attestato una responsabilità cumulata del 51%

In mancanza del risarcimento di cui al comma precedente, il contratto anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, é considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE

Classe di Provenienza Compagnia	Classe di Assegnazione Impresa in base ai sinistri pagati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	oltre 3 sinistri
1	1	4	8	12	15
2	1	5	9	13	16
3	2	6	10	14	17
4	3	7	11	15	18
5	4	8	12	16	19
6	5	9	13	17	20
7	6	10	14	18	21
8	7	11	15	19	22
9	8	12	16	20	23
10	9	13	17	21	24
11	10	14	18	22	25
12	11	15	19	23	26
13	12	16	20	24	27
14	13	17	21	25	28
15	14	18	22	26	28
16	15	19	23	27	28
17	16	20	24	28	28



LE ASSICURAZIONI DI ROMA

18	17	21	25	28	28
19	18	22	26	28	28
20	19	23	27	28	28
21	20	24	28	28	28
22	21	25	28	28	28
23	22	26	28	28	28
24	23	27	28	28	28
25	24	28	28	28	28
26	25	28	28	28	28
27	26	28	28	28	28
28	27	28	28	28	28

Per ogni singolo sinistro, causato esclusivamente dal veicolo di diversa tipologia rispetto a quello di riferimento, che ha beneficiato della classe di merito più favorevole, il cui indennizzo superi la soglia di € 5.000,00, le classi di assegnazione della presente tabella verranno aumentate di ulteriori 3 classi di merito.

Nei casi **A) e B)**, se il motoveicolo è acquistato da una persona fisica proprietaria di un altro veicolo regolarmente assicurato, anche di diversa tipologia, o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, che non abbia alcun veicolo assicurato a suo nome, l'Impresa assegna il nuovo contratto alla stessa classe di merito riportata sull'ultimo attestato di rischio valido rilasciato per il primo veicolo. In caso di più veicoli assicurati con diverse classi di merito sarà assegnata la classe di merito più favorevole all'assicurato.

Nei casi di veicoli cointestati, si applicherà la tariffa corrispondente al proprietario con profilo tariffario più rischioso.

In mancanza dei documenti e nei casi non espressamente previsti il contratto è assegnato alla classe di merito 14. L'assegnazione alla classe di merito 14 è soggetta a revisione con conseguente ricalcolo del premio, nel caso che i documenti richiesti siano consegnati successivamente alla stipula del contratto, purchè tale consegna avvenga entro 3 mesi dalla stipula stessa.

Tale norma si applica anche nei casi in cui l'intestazione del veicolo sia avvenuta da oltre un anno rispetto alla data di effetto del contratto.

14.3 Rinnovi - Tabella delle regole evolutive

Per le annualità successive a quella della stipula il contratto é assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata, a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale nel caso di più sinistri con responsabilità paritaria che raggiungano, nell'arco dei 5 anni riportati sull'attestato una responsabilità cumulata del 51%

In mancanza del risarcimento di cui al comma precedente, il contratto anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, é considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE

Classe di Provenienza Impresa	Classe di Assegnazione Impresa in base ai sinistri pagati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	oltre 3 sinistri
1D	1D	1B	2	5	8
1C	1D	1A	3	6	9
1B	1C	1	4	7	10
1A	1B	2	5	8	11
1	1°	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Per ogni singolo sinistro, causato esclusivamente dal veicolo di diversa tipologia rispetto a quello di riferimento, che ha beneficiato della classe di merito più favorevole, il cui indennizzo superi la soglia di € 5.000,00, le classi di assegnazione della presente tabella verranno aumentate di ulteriori 3 classi di merito.

Sezione III CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE

Le seguenti condizioni, la cui offerta e' rimessa alla libera valutazione ed iniziativa dell'Impresa, possono comportare una limitazione o un'estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa e possono determinare una diminuzione o un aumento dei premi o diverse modalita' di gestione del contratto. Nell'offrire dette condizioni, l'Impresa deve dare evidenza agli effetti contrattuali di ciascuna di esse.

Parte I

Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio

Art. 15 – Guida esclusiva

(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione del vincolo di guida esclusiva del veicolo indicato in polizza da parte del Contraente):

CLAUSOLA AGGIUNTIVA NON COMPRESA NELL'OFFERTA DEL CONTRATTO BASE DI ADIR.

Art. 16 – Guida esperta

(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione del vincolo di guida effettuata esclusivamente da Conducenti di età superiore ai 26 anni).

CLAUSOLA AGGIUNTIVA NON COMPRESA NELL'OFFERTA DEL CONTRATTO BASE DI ADIR.

Parte II

Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio

Art. 17 - Aumento dei Massimali minimi di legge

CLAUSOLA AGGIUNTIVA NON COMPRESA NELL'OFFERTA DEL CONTRATTO BASE DI ADIR.

Art. 18 - Limitazione delle esclusioni e rivalse

CLAUSOLA AGGIUNTIVA NON COMPRESA NELL'OFFERTA DEL CONTRATTO BASE DI ADIR.

Art. 19. Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato.

CLAUSOLA AGGIUNTIVA NON COMPRESA NELL'OFFERTA DEL CONTRATTO BASE DI ADIR.

Parte III

Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con riduzione del premio assicurativo

Art. 20 - Sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo

CLAUSOLA AGGIUNTIVA NON COMPRESA NELL'OFFERTA DEL CONTRATTO BASE DI ADIR

Art. 21 - Ispezione preventiva del veicolo

CLAUSOLA AGGIUNTIVA NON COMPRESA NELL'OFFERTA DEL CONTRATTO BASE DI ADIR

Art. 22 - Sistemi di rilevazione del tasso alcolemico

CLAUSOLA AGGIUNTIVA NON COMPRESA NELL'OFFERTA DEL CONTRATTO BASE DI ADIR

Parte IV

Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio

Art. 23 – Pagamento del premio in rate

CLAUSOLA AGGIUNTIVA NON COMPRESA NELL'OFFERTA DEL CONTRATTO BASE DI ADIR

Art. 24 - Sospensione della copertura assicurativa in corso di contratto

Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi di:

- furto del veicolo;
- contratti di durata inferiore all'anno.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde. All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

La sospensione può essere resa valida, senza integrazione di premio, fino al giorno precedente quello di scadenza del certificato assicurativo in corso.

Nel caso di richiesta di sospensione in coincidenza o successivamente alla data di scadenza del periodo assicurativo, si dovrà procedere all'incasso della rata prima dell'emissione dell'appendice di sospensione.

Nel caso in cui il veicolo di cui si è chiesta la sospensione sia successivamente venduto, cessato dal rischio o demolito, il contratto può essere riattivato su altro veicolo della stessa tipologia, appartenente allo stesso proprietario, al coniuge convivente, alla persona con lui unita civilmente o convivente di fatto, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta alienazione.

La riattivazione avviene applicando la tariffa vigente al momento, prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione, purché la stessa abbia avuto durata maggiore di 3 mesi; sul nuovo premio relativo al periodo di tempo intercorrente tra la riattivazione e la prima scadenza di rata, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto (al netto delle imposte).

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza;

Qualora il Contraente, successivamente alla sospensione, presenti documentazione comprovante l'alienazione del veicolo, l'Impresa provvederà a restituire al Contraente stesso il solo premio RCA pagato e non goduto al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dalla data della alienazione.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Decorsi 18 mesi dalla sospensione— senza che il Contraente abbia fatto alcuna richiesta— il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito alla compagnia.

La clausola di sospensione è sempre operante senza alcun costo aggiuntivo